



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI il punto 4.8 delle linee guida approvate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83 che prevede, in materia di riconoscimento della parità scolastica, che il direttore generale preposto all'Ufficio scolastico regionale adotti i provvedimenti, *«per le classi terminali della scuola secondaria superiore», di «autorizzazione [...] per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti»;*
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *«Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;*
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2007, n. 267, regolamento recante *«Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»;*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, recante le *«Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento»;*
- VISTA la nota dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Ufficio II, 11 marzo 2019, prot. III51, relativa alle istanze per l' *“Attivazione di nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo di una classe collaterale. Procedure per il riconoscimento per l'a.s. 2019/2020”;*



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

- VISTO il decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio 31 luglio 2019, n. 832, relativo all'autorizzazione per il funzionamento delle classi collaterali negli istituti paritari del Lazio;
- VISTO il decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio 20 aprile 2020, n. 136, con il quale, alla scuola paritaria secondaria di II grado "PIO XII", funzionante in Roma, via Galla Placidia n. 63, è stata riconosciuta l'estensione di parità per il corso B degli indirizzi "Istituto Tecnico AFM" e " Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate" a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020;
- VISTO il decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio 20 aprile 2020, n. 136, con il quale, alla scuola paritaria secondaria di II grado "PIO XII", funzionante in Roma, via Galla Placidia 63, è stata riconosciuta l'estensione di parità sia per il corso B dell'indirizzo "Istituto Tecnico AFM" che per il corso B del " Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate" a decorrere dall'a.s. 2019/2020;
- DATO ATTO che, per mero errore materiale, il citato decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio 20 aprile 2020, n. 136, non comprende l'istituto paritario "Paolo Segneri" e non autorizza tutte le classi collaterali occorrenti per l'istituto paritario "Pio XII";
- VISTA la documentazione agli atti dell'Ufficio II dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio relativa alle scuole paritarie che hanno formulato le predette istanze;
- RITENUTO necessario adottare un secondo provvedimento, ad integrazione del decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio 20 aprile 2020, n. 136;

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi del punto 4.8 delle linee guida approvate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, è autorizzato, per



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

l'anno scolastico 2019/2020, il funzionamento delle classi collaterali di cui all'elenco allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

I. L'Ufficio scolastico regionale si riserva di effettuare gli accertamenti in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti alle scuole paritarie dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve connotarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull'istruzione.

Art. 3

I. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, da presentare o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo del suddetto Decreto, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione.

Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri

Allegato A

art. 1

Codice Meccanografico	Denominazione	Comune	Indirizzo	Ordine di Scuola	Indirizzo di Studio	Articolazione	Cl. Aut.
RM TD545007	PIO XII	ROMA	VIA GALLA PLACIDA 63	SEC II GRADO	IST. TECNICO AFM	VD	
RM PSVP500H	PIO XII	ROMA	VIA GALLA PLACIDA 63	SEC II GRADO	LIC. SC. OP. SC. APPL.	VC	
RM TD325008	PAOLO SEGNERI	NETTUNO	V. PUGLIA 62	SEC II GRADO	IST. TECNICO AFM	VB	

posta: viale Ribotta 41/43 – 00144 – Roma
e-mail: direzione-lazio@istruzione.it

tel.: 06 7739 2238
pec: drla@postacert.istruzione.it